STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “TUTTI 2020”

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del terzo settore”, ed in base alle disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art. 148 del TUIR, è costituita un’Associazione che assume la denominazione di Tutti 2020 che sarà integrata e meglio specificata con il nome di “Tutti 2020 Ente del Terzo Settore” o, n breve, “Tutti 2020 ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.

2. L’Associazione ha sede legale in Roma alla via

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 – disciplina dello Statuto

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. L’Assemblea delibererà l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la migliore disciplina degli aspetti organizzativi.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Scopo dell’Associazione

1. L’Associazione non ha scopo di lucro.

2. L’Associazione ha la finalità di organizzare e gestire attività culturali, scientifiche, editoriali, formative, educative, di ricerca storica, giuridica, normativa e legislativa, nonché elaborazioni di strategie di gestione di natura pubblica.

3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’Associazione si propone ogni attività divulgativa, comprese riunioni, eventi, assemblee, utilizzo, nelle varie forme, di social.

4. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L’Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale e potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

6. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tali da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio, anche con attività gratuita e volontaria.

Art. 7 – Ammissione del soci

1. Chi intende essere inserito nel novero dei soci dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazioni. Il Consiglio direttivo potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Il Consiglio direttivo deciderà entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione in merito ad essa.

3. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la ulteriore documentazione ritenuta opportuna.

4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà la qualifica di socio e sarà inserito nel libro contenente l’elenco degli stessi.

5. I soci possono essere:

a) sono soci fondatori : sono le persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;

b) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

c) soci ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;

d) soci sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

**Art. 8 – Diritti e doveri dei soci**

1**.** I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presentata in favore dell’Associazione, ai sensi di legge;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

e) votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

f) ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;

b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini, di solidarietà;

c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile.

**Art.**  **9** - **Volontari**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

**Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento délla quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno nel quale sono state rassegante le dimissioni;

d) espulsione: Il Consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrato con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

**Art. 11 – Organi Sociali**

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio direttivo;

c) Presidente;

d) Il Consiglio dei revisori.

**Art. 12 - Assemblea**

1. L’Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano di essa.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, con le modalità previste dal seguente comma.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata A.R., P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

5. L'Assemblea è altresì convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art. 13 - Compiti dell’Assemblea**

Le competenze dell’Assemblea sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti individuati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**Art. 14 - Assemblea ordinaria**

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**Art. 15- Assemblea straordinaria**

1. L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almèno tre quarti degli associati.

2. Per l’Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

**Art. 16- Struttura dell’Assemblea**

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea. Nell’Assemblea straordinaria le funzioni di segretario debbono essere assunte da un Notaio.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, impegnano tutti i soci anche dissenzienti e gli assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo con i mezzi stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

**Art. 17 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti un Vicepresidente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che va inserito nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) nominare il Segretario (ed il Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo ed anche tra i non aderenti;

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee senza diritto al voto.

l) decidere sull’espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo composto da tre membri del Consiglio, l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti del Comitato scadono con gli altri componenti.

**Art. 18 – Presidenza**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità, ed indipendenza, anche con riferimento,'ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in ogni caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Provvede ad atti di straordinaria amministrazione su esplicito mandato del Consiglio Direttivo. Può intervenire per atti di motivata urgenza e necessità, anche di natura straordinaria, che saranno ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nel l'esercizio delle funzioni.

6. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, se ricopre questa funzione, cura l'amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

**Art. 19 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei revisori composto da tre componenti, di comprovate capacità, scelti tra gli iscritti all’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, e nominati dall’Assemblea con medesimi criteri individuati per la nomina dei consiglieri.

2. Il revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare, in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Collegio resta in carica per tre anni.

3. L’attività del revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

4. La carica di Revisore è retribuita con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

**Art. 20 – Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari,

- rendite patrimoniali,

- attività di raccolta fondi; .

- rimborsi da convenzioni,

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D Lgs 117/2017

- in caso di assenza del Segretario tesoriere il fondo comune e gestito dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo

- il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 21 – Beni dell’Associazione**

1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. .

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

**Art. 22 -**  **Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**Art. 23 - Scritture contabili e bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il primo esercizio ha durata dal momento della registrazione fino alla fine dell'anno.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 24 - Bilancio sociale**

1 Il bilancio d'esercizio e redatto nei casi e modi previsti dall'art 14 del D Lgs 117/2017

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile

**Art. 25 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

**Art. 26- Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. '56 comma i del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2 Copia di ogni convenzione e custodita, a cura del Presidente, presso la sede del l'Associazione.

**Art.27** - **Personale retribuito**

1. L'Associazione può avvalersi di personale che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**Art 28- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

1. I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D Lgs 117/2017.

2. Inoltre l’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 29 - Responsabilità dell’Associazione**

1. L'Associazione risponde, esclusivamente con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 30 -**  **Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 31 – Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Roma, settembre 2020